

DICHIARAZIONE DI BERNA

Associazione svizzera per uno sviluppo solidale

STATUTI

Art. 1 NOME

La Dichiarazione di Berna, associazione svizzera per uno sviluppo solidale, è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile Svizzero; è retta dai presenti statuti.

Art. 2 SEDE

La sede dell'Associazione è a Berna.

Art. 3 SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere una solidarietà attiva con i gruppi di popolazioni dominati, principalmente nel Terzo Mondo.

Poiché il sottosviluppo nel mondo ha quale principale origine il cattivo sviluppo delle società industriali, l'Associazione vuol promuovere cambiamenti:

- nelle relazioni economiche, politiche, culturali tra Svizzera e Terzo Mondo;
- nella cooperazione Svizzera allo sviluppo;
- nell'orientamento del nostro sviluppo;

questo conformemente allo spirito delle tesi della "Dichiarazione di Berna" del 1968, cercando di favorire uno sviluppo basato sulle forze e la cultura proprie delle popolazioni in questione.

L'Associazione intende principalmente:

- diffondere informazioni sul problema dello sviluppo;
- esprimere posizioni pubbliche in caso di avvenimenti che concernono Svizzera e Terzo Mondo;
- interpellare persone e istituzioni per invitarle a prendere posizione di fronte alle relazioni tra Svizzera e Terzo Mondo;
- sostenere o creare gruppi di lavoro o d'azione impegnati nella politica allo sviluppo;
- partecipare attivamente al coordinamento di organismi nazionali operanti nel campo dello sviluppo e collaborare, se del caso, con movimenti di cui l'attività miri ad un altro sviluppo in Svizzera;
- incoraggiare i suoi gruppi e i suoi membri a rendere credibile la loro volontà di solidarietà e di cambiamento, con un loro impegno concreto e finanziario.

L'Associazione non gestisce progetti di sviluppo nel Terzo Mondo.

Art. 4 MEMBRI

Può essere membro qualsiasi persona che accetti gli scopi dell'Associazione e s'impegna a promuoverli.

Art. 5 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- le assemblee generali delle tre regioni linguistiche;
- l'assemblea generale svizzera;
- i comitati regionali;
- i(le) revisori(e) dei conti (regionali);
- il comitato svizzero;
- l'Ufficio esecutivo svizzero.

Art. 6 ASSEMBLEE GENERALI DELLE REGIONI LINGUISTICHE

Quanto segue vale per ognuna delle tre assemblee generali:

6.1 Composizione: tutti i membri della regione linguistica.

6.2 Competenze:

- realizzare gli obiettivi della Associazione, fissare le linee di politica generale e la loro procedura d'applicazione;
- eleggere il(la) suo(a) presidente che è automaticamente presidente del comitato regionale e uno(a) dei(delle) vicepresidenti svizzeri(e);
- eleggere gli altri membri del comitato regionale;
-
- eleggere i(le) revisori(e) dei conti e i(le) loro supplenti;
- approvare i rapporti del comitato regionale e dei revisori, dando scarico a queste istanze;
- approvare il rapporto del comitato svizzero, dando scarico a questa istanza;
- chiedere, se necessario, alle altre assemblee generali delle regioni linguistiche di prendere posizione su un tema importante;
- fissare le quote.

6.3 Convocazione: una volta all'anno o

- su domanda del comitato regionale;
- su domanda di 1/10 dei suoi membri.

Art. 7 ASSEMBLEA GENERALE SVIZZERA

7.1 Composizione:

- i membri delle regioni linguistiche;
- il comitato svizzero.

7.2 Competenze:

- decidere nel caso di argomenti eccezionali, d'importanza nazionale;
- dare scarico al comitato svizzero in caso di disaccordo tra le assemblee generali delle regioni linguistiche;
- modificare gli statuti.

7.3 Convocazione: in caso di necessità

- dal comitato svizzero;
- su domanda di una delle tre assemblee generali delle regioni linguistiche.

Art. 8 COMITATI REGIONALI

Quanto segue vale per ognuno dei tre comitati:

8.1 Composizione:

- il(la) presidente regionale;
- da 5 a 20 altri membri eletti dall'assemblea generale della regione linguistica. I membri eletti possono cooptare nel corso della legislatura e per la durata della stessa altri membri dell'Associazione. Questi membri cooptati hanno voto deliberativo;
- le collaboratrici ed i collaboratori dei segretariati regionali, con voto consultativo e diritto di proposta.

8.2 Responsabilità:

- deve informare il comitato svizzero e gli altri comitati regionali dei suoi progetti e del lavoro delle sue commissioni;
- deve coordinare le prese di posizione d'importanza nazionale, con gli altri comitati regionali;
- il comitato è responsabile nei confronti dell'assemblea generale della regione linguistica.

8.3 Competenze:

- elegge nel suo seno un(a) vicepresidente e i membri delle commissioni del comitato regionale;
- nomina le collaboratrici ed i collaboratori dei segretariati regionali e stabilisce i loro incarichi;
- registra le adesioni e le dimissioni, pronuncia le esclusioni dei membri e delle sezioni della

- propria regione;
- redige il bilancio e il preventivo dei conti;
- prende posizione o coordina le prese di posizione su argomenti d'importanza regionale e/o locale.

8.4 Convocazione:

Almeno 4 volte all'anno o su richiesta di 1/4 dei suoi membri.

Art. 9 REVISORI(E)

I conti annuali di ogni regione sono controllati da due revisori(e) o dai(dalle) loro supplenti, eletti(e) dall'assemblea generale della regione linguistica.

Questi(e) revisori(e) e i(le) loro supplenti sono scelti(e) al di fuori del comitato regionale. Essi(e) fanno rapporto all'assemblea generale della regione linguistica e danno il loro preavviso per lo scarico al comitato regionale.

Art. 10 COMITATO SVIZZERO

10.1 Composizione:

- il(la) presidente svizzero(a);
- i(le) 3 presidenti regionali (che sono vicepresidenti svizzeri(e));
- I membri dei 3 comitati regionali.

Fanno parte anche le collaboratrici ed i collaboratori dei segretariati regionali, con voto consultativo e diritto di proposta.

10.2 Responsabilità:

Il comitato svizzero è responsabile nei confronti delle 3 assemblee generali delle regioni linguistiche separatamente.

10.3 Competenze:

- elegge nel suo seno il(la) presidente Svizzero(a);
- si organizza autonomamente;
- coordina le linee di politica nazionale e regionale e le procedure d'applicazione;
- prende posizione o coordina le prese di posizione su temi d'importanza nazionale;
- sorveglia il coordinamento dei progetti d'azione e di lavoro delle commissioni per gli argomenti e le azioni d'importanza nazionale;

10.4 Convocazione:

Almeno 1 volta all'anno o su richiesta di 1/4 dei suoi membri.

Art. 11 UFFICIO ESECUTIVO SVIZZERO

11.1 Composizione: in caso di necessità

- rappresentanti dei segretariati regionali;
- il(la) presidente svizzero(a);
- i(le) 3 presidenti regionali che possono farsi sostituire, in casi particolari, da un altro membro del loro comitato regionale.

11.2 Responsabilità:

L'ufficio esecutivo è responsabile nei confronti del comitato svizzero.

11.3 Competenze:

- coordinazione tra i segretariati regionali;
- mette in pratica le decisioni prese dal comitato svizzero.

11.4 Convocazione: ogni volta che è necessario

- su domanda del(la) presidente del comitato svizzero;
- su domanda di 3 dei suoi membri.

Art. 12 SEZIONI CANTONALI E LOCALI

- 12.1 Nelle regioni linguistiche sezioni cantonali e locali possono essere create in modo conforme agli statuti dell'Associazione.
- 12.2 Per questioni d'importanza regionale, le prese di posizione delle sezioni devono essere fatte con l'accordo del comitato regionale.
Per argomenti d'importanza nazionale, il comitato svizzero deve dare il suo accordo. I comitati regolano la procedura per i casi d'urgenza.
- 12.3 Il comitato regionale e il segretariato coordinano l'attività nella loro regione linguistica.

Art. 13 ADESIONI — DIMISSIONI — ESCLUSIONI

- 13.1 Le adesioni e le dimissioni sono registrate dai segretariati regionali.
- 13.2 Il comitato regionale competente, può escludere membri o sezioni la cui attività fosse in contraddizione con lo scopo e gli statuti dell'associazione.
- 13.3 Qualsiasi membro o sezione devono essere uditi prima dell'esclusione; essi hanno il diritto di ricorrere all'assemblea generale della regione linguistica.

Art. 14 ELEZIONI — DELIBERE

- 14.1 I mandati hanno la durata di due anni. Essi sono immediatamente rinnovabili.
- 14.2 Le elezioni avvengono a maggioranza assoluta al primo scrutinio, e a maggioranza relativa al secondo. Hanno luogo per scrutinio segreto se 3 membri presenti ne fanno richiesta.
- 14.3 Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto. Il voto del(la) presidente è determinante in caso di parità di voti. Lo scrutinio segreto è obbligatorio su domanda di tre membri presenti.
- 14.4 I membri dei comitati regionali e svizzero hanno diritto di voto nell'assemblea generale della regione linguistica e all'assemblea generale svizzera, salvo quando trattasi di dare scarico d'esercizio.

Art. 15 MODIFICA DEGLI STATUTI — SCIoglIMENTO

- 15.1 La modifica degli statuti o lo scioglimento dell'Associazione possono essere oggetto di una decisione dell'assemblea generale svizzera solamente se queste questioni figurano all'ordine del giorno di una convocazione inviata alle interessate e agli interessati almeno un mese prima. La maggioranza dei due terzi dei membri presenti è richiesta in ambedue i casi.
- 15.2 In caso di scioglimento dell'Associazione il suo capitale sarà versato all'organizzazione che ne riprenderà l'attività, o, non dovesse essere il caso, l'assemblea generale svizzera deciderà a quale(i) organizzazione(i), con analoghi scopi, trasmettere questo capitale. Questa(e) organizzazione(l) deve (devono) avere la propria sede in Svizzera ed essere esente(i) da imposte per utilità pubblica o per scopo di servizio pubblico.
- 15.3 Nel caso in cui un'assemblea generale di una delle regioni linguistiche proponesse lo scioglimento dell'Associazione, un'assemblea generale svizzera deve essere convocata per prendere una decisione.

I presenti statuti sono stati approvati in occasione dell'assemblea generale svizzera del 23 aprile 2005 a Losanna.

Fa stato il testo francese.

Il presidente: Miges Baumann

I vicepresidenti: Fabrizio Cioldi Mireille Dubois Valentin Küng